

Omologazione risultati gare del 13/03/2022 - 9^ giornata di ANDATA - 1^ Fase

ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
ASD UNIONE MONFERRATO RUGBY	-AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD	30 - 27	(4- 4)	Sig. NEGRO L.
ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA	-ASD RUGBY VARESE	23 - 17	(3- 2)	Sig. FAGIOLO R.
CUS MILANO RUGBY ASD	-PIACENZA RUGBY CLUB ASD	43 - 19	(7- 3)	Sig. TONEATTO G.
ASD RUGBY BERGAMO 1950	-IVREA RUGBY CLUB ASD	44 - 17	(8- 2)	Sig. SCOPELLITI L.

Girone 2

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD	-FLORENTIA RUGBY ASD	13 - 18	(1- 2)	Sig. GARGIULO D.
LIONS AMARANTO ASD	-HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD	20 - 0	(4- 0)	(vedi delibera)
MODENA RUGBY 1965 SOC.COOP. SD	-LIVORNO RUGBY SSD S.R.L.	0 - 20	(0- 4)	Sig. ERASMUS J.
(vedi delibera)				
ASD C.U.S. SIENA	-RUGBY JESI 1970 SSD ARL	38 - 3	(6- 0)	Sig. MARZETTA D.

Girone 3

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
PATAVIUM RUGBY UNION ASD	-RUGBY VIADANA 1970	38 - 24	(4- 4)	Sig. PELLEGRINO A.
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	-ASD CASTELLANA RUGBY	23 - 26	(2- 4)	Sig. VIDACKOVIC D.
(vedi delibera)				
JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD	-OLD WILD WEST RUGBY MIRANO 1957	20 - 0	(4- 0)	(vedi delibera)
LAFERT RUGBY SAN DONA'	-EMILBANCA BOLOGNA RUGBY CLUB ASD	22 - 10	(3- 1)	Sig. BRUNO L.
OMAR VILLORBA RUGBY	-C.U.S. PADOVA RUGBY ASD	47 - 8	(7- 1)	Sig. MARRAZZO C.
(vedi delibera)				

Girone 4

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
ASD CUS CATANIA RUGBY	-A.P. PARTENOPE RUGBY ASD	34 - 8	(6- 1)	Sig. PAPARO M.
PRIMAVERA RUGBY ASD	-ARVALIA VILLA PAMPHILI ROMA ASD	24 - 21	(4- 3)	Sig. SIRONI S.
US RUGBY BENEVENTO ASD	-POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY ASD	20 - 0	(4- 0)	(vedi delibera)
ISWEB AVEZZANO RUGBY	-FRASCATI RUGBY CLUB 2015 SSD ARL	40 - 18	(5- 3)	Sig. DEMARTINO V
MESSINA RUGBY 2016 ASD	-US ROMA RUGBY SSD R.L.	0 - 20	(0- 4)	Sig. PARISI C.
(vedi delibera)				

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
CUS MILANO RUGBY ASD	40	9	8	0	1	61	434	132	302	0	10
ASD RUGBY BERGAMO 1950	33	9	7	0	2	35	259	183	76	0	10
PIACENZA RUGBY CLUB ASD	29	9	6	0	3	41	274	130	144	0	10
ASD UNIONE MONFERRATO RUGBY	29	8	6	0	2	32	220	179	41	0	9
AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD ARL	28	8	5	0	3	41	290	131	159	0	8
RUGBY FRANCIACORTA ASD	22	10	4	1	5	24	208	265	-57	0	10
ASD RUGBY LECCO	21	9	4	0	5	30	202	120	82	0	9
ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA	13	9	3	0	6	15	133	294	-161	0	10
ASD RUGBY VARESE	8	10	1	1	8	16	125	498	-373	0	10
IVREA RUGBY CLUB ASD	1	9	0	0	9	12	109	322	-213	0	10

C L A S S I F I C A

Girone 2

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY PARMA F.C.1931 SOC.COOP.S.D.	41	9	9	0	0	64	431	49	382	0	9
FLORENTIA RUGBY ASD	34	9	7	0	2	49	345	99	246	0	9
RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD	33	10	6	1	3	30	218	121	97	0	10
LIVORNO RUGBY SSD S.R.L.	32	9	6	0	3	53	338	71	267	0	9
LIONS AMARANTO ASD	27	8	6	0	2	20	127	119	8	0	9
MODENA RUGBY 1965 SOC.COOP. SD	23	9	4	1	4	23	168	127	41	0	10
ASD C.U.S. SIENA	20	9	4	0	5	16	125	181	-56	0	10
RUGBY JESI 1970 SSD ARL	6	10	1	0	9	9	74	424	-350	0	11
HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD	5	8	1	0	7	12	77	333	-256	0	9
IMOLA RUGBY ASD	1-	9	0	0	9	16	100	479	-379	4-	10

C L A S S I F I C A

Girone 3

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Metete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
PATAVIUM RUGBY UNION ASD	41	10	9	0	1	34	242	132	110	0	10
RUGBY VIADANA 1970	33	10	6	1	3	34	248	161	87	0	10
EMILBANCA BOLOGNA RUGBY CLUB ASD	33	10	6	2	2	29	199	128	71	0	10
OMAR VILLORBA RUGBY	31	10	7	0	3	24	211	154	57	0	10
LAFERT RUGBY SAN DONA'	31	10	7	0	3	22	174	151	23	0	10
ASD CASTELLANA RUGBY	26	10	5	2	3	23	179	185	-6	0	10
MOGLIANO RUGBY 1969	25	10	5	0	5	24	175	147	28	0	10
JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD	22	10	4	1	5	29	185	195	-10	0	10
OLD WILD WEST RUGBY MIRANO 1957	13	11	2	0	9	20	143	230	-87	0	11
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	3	9	1	0	8	19	124	211	-87	4-	9
C.U.S. PADOVA RUGBY ASD	3-	10	0	0	10	9	62	248	-186	4-	10

C L A S S I F I C A

Girone 4

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Metete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
PRIMAVERA RUGBY ASD	48	10	10	0	0	65	434	92	342	0	10
ARVALIA VILLA PAMPHILI ROMA ASD	42	10	8	0	2	59	387	105	282	0	10
FRASCATI RUGBY CLUB 2015 SSD ARL	38	10	8	0	2	49	338	152	186	0	10
ISWEB AVEZZANO RUGBY	35	10	7	0	3	45	307	153	154	0	10
US RUGBY BENEVENTO ASD	28	10	5	0	5	38	245	210	35	0	10
ASD CUS CATANIA RUGBY	28	11	6	0	5	37	246	228	18	0	11
POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY ASD	27	10	6	0	4	22	210	154	56	0	10
US ROMA RUGBY SSD R.L.	12	9	2	0	7	19	134	221	-87	0	9
MESSINA RUGBY 2016 ASD	12	10	2	0	8	23	173	296	-123	0	10
A.P. PARTENOPE RUGBY ASD	5	10	1	0	9	13	90	432	-342	0	10
ASD RAGUSA RUGBY UNION	0	10	0	0	10	5	34	555	-521	0	10

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA' RUGBY VIADANA 1970 SRL SSD L'8.3.2022

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza di avvio del procedimento ex art. 56 Regolamento di Giustizia presentata dalla RUGBY VIADANA 1970 SRL SSD a firma del Presidente della società Giulio Arletti al Giudice Sportivo (ricevuta via PEC l'8 marzo 2022 e protocollata in data 9 marzo 2022 (prot. 621), con la quale veniva segnalato che durante la gara del Campionato Nazionale di Serie B svoltasi in data 6 marzo 2022, tra la medesima RUGBY VIADANA e la JUNIOR RUGBY BRESCIA, si sarebbe verificato un episodio costituente illecito tecnico ("*fatto violento estraneo all'azione di gioco*") commesso dal tesserato della JUNIOR RUGBY BRESCIA, giocatore con la maglia n. 9 Sig. Alessandro Petitpierre a danno del giocatore della RUGBY VIADANA n. 2 Sig. Francesco Galeotti non rilevato dal direttore di gara;

visto che veniva assegnato alle parti interessate, in rispetto alle norme di rito, termine fino al 15 marzo 2022 per il deposito di memorie e documenti utili alla decisione;

che veniva fissata l'udienza di decisione al 17 marzo 2022;

che in data 14 marzo 2022, la JUNIOR RUGBY BRESCIA inviava a mezzo PEC una memoria illustrativa che veniva acquisita al fascicolo d'ufficio.

Ritenuto che l'istruttoria può definirsi completa e l'istanza matura per la decisione.

L'istanza presentata dal RUGBY VIADANA 1970 SRL SSD è ammissibile e va accolta.

La RUGBY VIADANA con la propria istanza deduceva "*con la presente sottoponiamo alla Vs cortese attenzione, un episodio meritevole di essere visionato e giudicato, verificatosi durante la partita Rugby Brescia Vs Rugby Viadana 1970 del campionato serie B disputata in data 06 Marzo 2022 presso lo stadio Invernici di Brescia. Al minuto 36 circa del primo tempo, il giocatore n. 9 del Brescia di è reso protagonista di un intervento violento, pericoloso e ingiustificato. L'azione è relativa ad un raggruppamento a terra, importato dal Viadana, nel quale il n. 9 del Brescia, mentre si allontana sferra un calcio sul viso del giocatore a terra. Il giocatore n.2 del Viadana, colpito in pieno volto, rimane dolorante a terra, fortunatamente riporterà una tumefazione all'occhio destro ma, le conseguenze potevano essere ben più gravi. Le immagini allegare offrono piena garanzia documentale per come si è svolta l'azione pericolosa, volta a colpire il giocatore del Viadana a terra. Alleghiamo tagli della partita e indichiamo il file youtube serie B Brescia-Viadana al min. 1:48:51 quale prova video*".

A supporto di tale argomentazione la società istante ha allegato le immagini video relative al fatto contestato oltre a documentazione fotografica.

La JUNIOR RUGBY BRESCIA nella propria memoria sostanzialmente ha contestato l'illegittimità della condotta del giocatore n. 2 del RUGBY VIADANA che da terra tratteneva il giocatore n. 9 del RUGBY BRESCIA impedendogli di prendere posizione nella linea difensiva ed ha evidenziato che il proprio giocatore non abbia sferrato alcun calcio ma abbia invece tentato con più movimenti di divincolarsi dalla presa dell'avversario riuscendoci alla fine con un uno sforzo e con un "*ultimo deciso movimento della gamba destra*". Il RUGBY BRESCIA ha sostenuto che non è dato notarsi alcun contatto tra la gamba del suo giocatore ed il viso del giocatore del RUGBY VIADANA a terra tanto che non avrebbe ricevuto alcuna assistenza medica ed anzi avrebbe continuato la partita (uscendo all'inizio del secondo tempo). Il RUGBY BRESCIA ha affermato poi che il direttore di gara seppure ben posizionato non avrebbe rilevato alcunchè e che il suo giocatore n. 9 ha una storia personale e sportiva del tutto esemplare, ed ha concluso affinché la condotta del medesimo giocatore venga dichiarata non legittima o in subordine che vi sia considerata l'attenuante di avere commesso l'eventuale illecito a causa della condotta del giocatore del VIADANA RUGBY.

Seque DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA SOCIETA' RUGBY VIADANA 1970 SRL SSD L'8.3.2022

Anzitutto, il Giudice Sportivo ricorda come la prova televisiva sia uno strumento con il quale i ricorrenti possono evidenziare quegli episodi violenti sfuggiti al vaglio del direttore di gara o comunque tutti quegli episodi che abbiano comportato lesioni gravi o gravissime o comunque siano estranei all'azione di gioco. Si ricorda poi come il referto arbitrale sia da considerarsi prova privilegiata non suscettibile di essere gradata a prova di rango inferiore se non in presenza di evidenti lacune, e che il referto redatto dal direttore di gara il Sig. Michael Baldazza non riporta i fatti contestati dall'istante che pure, per come sono stati descritti, integrerebbero un fatto violento estraneo all'azione di gioco; è così ammesso il ricorso alla prova televisiva richiesta.

Il video prodotto dalla RUGBY VIADANA è completo per quanto riguarda il fatto lamentato dalla società ricorrente ed offre piena garanzia tecnica e dunque il Giudice Sportivo ha provveduto a visionarlo più volte sino al raggiungimento di un proprio convincimento che legittima l'accoglimento dell'istanza.

Il Giudice Sportivo nell'applicare o meno una sanzione ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, è tenuto a valutare una serie di fattispecie per poter adottare o meno provvedimenti sanzionatori. L'art. 41 punto 1 lett. b) del Regolamento di Giustizia indica una serie di fattispecie il cui verificarsi deve essere valutato anche singolarmente e non tutte insieme. Dall'analisi del video, come detto, si evince che il giocatore n. 9 della RUGBY BRESCIA Sig. Alessandro Petitpierre, al termine di una ruck del VIADANA RUGBY nei pressi della linea di metà campo e dopo che il pallone era già lontano, nel tentativo di liberarsi dalla presa del giocatore del VIADANA RUGBY n. 2 Sig. Francesco Galeotti che lo tratteneva da terra, divincolandosi colpiva quest'ultimo al volto con la parte posteriore del piede destro mentre il giocatore del VIADANA RUGBY era ancora a terra, e si può pure vedere che il medesimo n. 9 della RUGBY BRESCIA, dopo il contatto con l'avversario, dirigendosi verso il nuovo punto di incontro si voltava guardando in direzione dell'avversario colpito. Il fallo di antigiooco appare **a)** intenzionale e deliberato; **b)** c'è stato un contatto diretto con la testa/viso dell'avversario con moderata forza, seppure nel tentativo di divincolarsi; **c)** l'azione posta in essere è da considerarsi estranea al gioco con nessuna attinenza con la pratica del rugby; **d)** in conseguenza della condotta illecita del Sig. Petitpierre, il giocatore della RUGBY VIADANA ha riportato lesioni al volto.

Priva di rilievo ai fini di questa decisione è quindi l'osservazione che il Sig. Galeotti non avrebbe subito lesioni per aver egli continuato a giocare. Non è certamente compito di questo Giudice Sportivo esprimersi sulla eventuale "stoicità" di quei giocatori che, anche se infortunati, continuano a giocare, quanto valutare oggettivamente i fatti ed i dati che sono sottoposti al vaglio del suo giudizio: ebbene, dalla ricostruzione dei fatti e dall'esame delle prove anche documentali in atti è indubbio che il Sig. Galeotti abbia riportato delle lesioni al volto compatibili con il colpo ricevuto.

Questo Giudice Sportivo poi non ritiene meritevoli di accoglimento le eccezioni e le domande della RUGBY BRESCIA circa l'illegittimità ed illecità della condotta del giocatore n. 2 della RUGBY VIADANA ritenendole inammissibili perché irrivalenti, anzi dichiarandole irricevibili.

In considerazione dei fatti, dei documenti e delle complessive condotte di entrambi i giocatori, si ritiene il Sig. Alessandro Petitpierre responsabile dell'infrazione di cui all'art. 27 lettera x) del Regolamento di Giustizia ("*Qualora commetta, durante la partita, qualsiasi atto contrario allo spirito di gioco ...*") per aver colpito con il piede destro il viso di un avversario ancora a terra dopo una ruck, in posizione vulnerabile. Nel caso in esame le specifiche circostanze aggravanti prevalgono sulle circostanze attenuanti generiche. In ragione di ciò il Giudice Sportivo ritiene censurabile il comportamento del giocatore del RUGBY BRESCIA e considera congrua la sanzione di **1 (una) settimana** di squalifica, sanzione che dovrà intendersi aumentata di **1 (una) settimana** di squalifica per il concorso delle circostanze aggravanti di cui all'art. 27 punto 2 lettera a) ("*qualora l'azione violenta abbia oggetto la testa dell'avversario*") e lettera b) ("*qualora si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa*").

P.Q.M.

in accoglimento dell'istanza presentata dalla VIADANA RUGBY SRL SSD visti gli artt. 13, 14, 27/1 lettera X) e 27/2 lettere a) e b), 41, 56, 57, 58, 59 e 60 del Regolamento di Giustizia, **irroga al Sig. Alessandro Petitpierre la sanzione di 1 (una) settimana** di squalifica per la violazione dell'art. 27/1 lettera x) e la sanzione di **1 (una) settimana** di squalifica per il concorso delle circostanze aggravanti di cui all'art. 27/2 lettere a) e b), e così per un totale di **2 (due) settimane** di squalifica, da 17/3/2022 al 30/3/2022. In ragione dell'accoglimento dell'istanza si dispone che venga restituito alla VIADANA RUGBY SRL SSD il contributo per l'accesso alla giustizia di Euro 150,00=.

Roma, 17 marzo 2022

(Avv. Francesco Grillo)

DELIBERA GARA GIRONE 2 "LIONS AMARANTO ASD VS HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD" del 13 marzo 2022**Il Giudice Sportivo,**

vista la comunicazione inviata dalla Società Highlanders Formigine Rugby in data 10 marzo 2022, con la quale dichiara di avere nella propria squadra casi di positività al Covid-19;

vista la decisione assunta dal Consiglio Federale in data 31 gennaio 2022, riportata al punto 1.5 del Comunicato Federale n.9-2021/2022, con la quale lo stesso ha stabilito che, a seguito della sospensione dei Campionati di categoria per effetto della delibera Presidenziale nr. 12 del 30.12.2021 e, tenuto conto che il nuovo Planning non prevede date sufficienti per i recuperi, determinati da casi di positività al COVID-19, in applicazione dei protocolli sanitari vigenti, è stato deliberato che verrà comminata d'Ufficio la gara persa alla squadra che ha determinato l'annullamento dell'incontro - causa Covid-19 -, con il risultato di 20 a 0 e l'attribuzione dei cinque punti in classifica alla squadra opponente;

visto l'art. 16 lett. b) del Reg. Attività Sportiva, **dichiara** la Società Highlanders Formigine Rugby perdente con il risultato di 20 a 0 (4 - 0) in favore della Società Lions Amaranto ASD.

Roma, 16 marzo 2022

(Avv. Francesco Grillo)

DELIBERA GARA – GIRONE 2 - “MODENA RUGBY 1965 SOC.COOP. SD - LIVORNO RUGBY SSD S.R.L.” del 13/3/2022

Il Giudice Sportivo,

visto il referto del Sig. Jaco Erasmus, nel quale si dà atto che la società Modena Rugby 1965 Soc. Coop. SD ha presentato un elenco nominativo di 22 giocatori con il numero minimo di giocatori di prima linea (cinque giocatori di prima linea) stabilito dalle norme vigenti per squadre da 19 a 22 giocatori indicati in lista;

considerato che la gara si è svolta dal 32° al 35° minuto del secondo tempo con mischie no contest a seguito delle situazioni di seguito riportate: infortunio del giocatore **n°3** Sig. Gianfranco Ori (tess. 301083 – PS), avvenuto al 4° minuto del primo tempo e sostituito dal **n.16** Sig. Carmine Flammia (tess. 154879 – 1L), infortunio del giocatore **n.16** Carmine Flammia (tess. 154879 – 1L), avvenuto al 17° minuto del secondo tempo e sostituito dal **n.17** Sig. Cristian Operoso (tess. 405589 – 1L), espulsione temporanea del giocatore **n.2** Sig. Alessandro Rizzi (tess. 246334 – T) avvenuta al 25° del secondo tempo;

preso atto che dal 32° al 35° minuto del secondo tempo si è giocato con mischie no contest in quanto la Società Modena Rugby 1965 Soc. Coop. SD era rimasta sprovvista di giocatore in grado di ricoprire il ruolo di tallonatore;

tenuto conto che la società Modena Rugby 1965 Soc. Coop. SD, pur avendo in lista gara il numero regolare di giocatori di prima linea, come previsto dalle Regole di gioco, non ha comunque garantito i rimpiazzi minimi degli stessi;

visto l'art. 30 lett. g) del Regolamento di Giustizia, e l'art 16 lett. b) del Regolamento di Attività Sportiva, nonché le disposizioni contenute nelle Regole di Gioco del Rugby Union (edizione 2021) alla regola 3 punti 8.13.15.16. e la Circolare Informativa C.N.Ar. n° 15/2008-2009;

dichiara perdente la società Modena Rugby 1965 Soc. Coop. SD, con il risultato di 0-20 (mete 0 - 4) in luogo del risultato ottenuto sul campo di 23 a 26 (mete 2 - 4) in favore della società Livorno Rugby SSD Srl.

Roma, 16 marzo 2022

(Avv. Francesco Grillo)

DELIBERA GARA – GIRONE 3 - “VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD - ASD CASTELLANA RUGBY” del 13/3/2022

Il Giudice Sportivo,

visto il referto del Sig. Davor Vidackovic, nel quale si dà atto che la Società Valsugana Rugby Padova ASD, ha presentato un elenco nominativo di 18 giocatori, con il numero minimo di giocatori di prima linea (quattro giocatori di prima linea), stabilito dalle norme vigenti per squadre con 16, 17 o 18 giocatori indicati in lista;

considerato che la gara si è svolta dal 35° minuto del secondo tempo sino al termine con mischie no contest a seguito delle situazioni di seguito riportate: infortunio del **n.2** Sig. Filippo Andriollo (tess. 268827 - T) avvenuto al 9° minuto del primo tempo e sostituito dal **n.16** Sig. Riccardo Massimiliano Betto (tess. 247156 – 1L), infortunio del **n.3** Sig. Paolo Granzotto (tess. 317134 - PS) avvenuto al 34° minuto del secondo tempo e sostituito dal **n.19** Sig. Riccardo Paccagnella (tess. 299765), giocatore non idoneo a ricoprire ruoli di prima linea;

preso atto che dal 35° minuto del secondo tempo sino al termine dell'incontro si è giocato con mischie “no contest”, in quanto la Società Valsugana Rugby Padova ASD non aveva ulteriori giocatori da impiegare nel ruolo di prima linea;

viste le disposizioni contenute nelle Regole di Gioco del Rugby Union (edizione 2021) alla regola 3 punti 8.13.15.16. e le Circolari Informative C.N.Ar. n.15/2008-2009;

omologa la gara con il risultato conseguito sul campo di 23 a 26 (mete 2 - 4) in favore della ASD Castellana Rugby.

Roma, 16 marzo 2022

(Avv. Francesco Grillo)

DELIBERA GARA GIRONE 3 “JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD Vs RUGBY MIRANO 1957” del 13 marzo 2022

Il Giudice Sportivo,

vista la comunicazione inviata dalla Società Rugby Mirano in data 10 marzo 2022, con la quale dichiara di avere nella propria squadra casi di positività al Covid-19;

vista la decisione assunta dal Consiglio Federale in data 31 gennaio 2022, riportata al punto 1.5 del Comunicato Federale n.9-2021/2022, con la quale lo stesso ha stabilito che, a seguito della sospensione dei Campionati di categoria per effetto della delibera Presidenziale nr. 12 del 30.12.2021 e, tenuto conto che il nuovo Planning non prevede date sufficienti per i recuperi, determinati da casi di positività al COVID-19, in applicazione dei protocolli sanitari vigenti, è stato deliberato che verrà comminata d'Ufficio la gara persa alla squadra che ha determinato l'annullamento dell'incontro - causa Covid-19 -, con il risultato di 20 a 0 e l'attribuzione dei cinque punti in classifica alla squadra opponente;

visto l'art. 16 lett. b) del Reg. Attività Sportiva, **dichiara** la Società Rugby Mirano perdente con il risultato di 20 a 0 (4 - 0) in favore della Società Junior Rugby Brescia ASD.

Roma, 16 marzo 2022

(Avv. Francesco Grillo)

DELIBERA GARA – GIRONE 3 - “ASD VILLORBA RUGBY - C.U.S. PADOVA RUGBY ASD” del 13/3/2022

Il Giudice Sportivo,

visto il referto del Sig. Carmine Marrazzo, nel quale si dà atto che la Società CUS Padova Rugby ASD ha presentato un elenco nominativo di 18 giocatori, con il numero minimo di giocatori di prima linea (quattro giocatori di prima linea), stabilito dalle norme vigenti per squadre da 16 a 18 giocatori indicati in lista;

considerato che la gara si è svolta dal 6° minuto del secondo tempo sino al termine con mischie no contest a seguito dell'infortunio occorso al giocatore **n.3** Sig. Matteo Campanino (tess.448224 – PS) avvenuto al 6° minuto del secondo tempo e sostituito dal **n.16** Sig. Leo Ferrarese (tess. 439774 – 1L), giocatore che pur essendo indicato in lista gara come prima linea, non era in grado di giocare nel ruolo di pilone come comunicato dal capitano della squadra;

preso atto che dal 6° minuto del secondo tempo sino al termine della gara si è giocato con mischie “no contest”, in quanto la Società CUS Padova Rugby ASD non aveva giocatori da impiegare nel ruolo di pilone;

tenuto conto che il CUS Padova Rugby ASD, pur avendo a disposizione il giocatore **n.16** Sig. Leo Ferrarese (tess. 439774 – 1L), indicato come prima linea, non ha garantito il rimpiazzo minimo richiesto;

visto l'art. 30 lett. g) del Regolamento di Giustizia, e l'art 16 lett. b) del Regolamento di Attività Sportiva, nonché le disposizioni contenute nelle Regole di Gioco del Rugby Union (edizione 2021) alla regola 3 punti 8.13.15.16. e la Circolare Informativa C.N.Ar. n° 15/2008-2009;

dichiara perdente la società CUS Padova Rugby ASD, con il risultato del campo di 47 a 8 (mete 7 - 1) in favore della società ASD Villorba Rugby.

Roma, 16 marzo 2022

(Avv. Francesco Grillo)

DELIBERA GARA GIRONE 4 “US RUGBY BENEVENTO Vs POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY ASD” del 13/3/2022

Il Giudice Sportivo,

vista la comunicazione inviata dalla Società Polisportiva Paganica Rugby ASD in data 12 marzo 2022 con la quale dichiara di avere nella propria squadra casi di positività al Covid-19;

vista la decisione assunta dal Consiglio Federale in data 31 gennaio 2022, riportata al punto 1.5 del Comunicato Federale n.9-2021/2022, con la quale lo stesso ha stabilito che, a seguito della sospensione dei Campionati di categoria per effetto della delibera Presidenziale nr. 12 del 30.12.2021 e, tenuto conto che il nuovo Planning non prevede date sufficienti per i recuperi, determinati da casi di positività al COVID-19, in applicazione dei protocolli sanitari vigenti, è stato deliberato che verrà comminata d'Ufficio la gara persa alla squadra che ha determinato l'annullamento dell'incontro - causa Covid-19 -, con il risultato di 20 a 0 e l'attribuzione dei cinque punti in classifica alla squadra opposte;

visto l'art. 16 lett. b) del Reg. Attività Sportiva, **dichiara** la Società Polisportiva Paganica Rugby ASD perdente con il risultato di 20 a 0 (4 - 0) in favore della Società US Rugby Benevento.

Roma, 16 marzo 2022

(Avv. Francesco Grillo)

DELIBERA GARA – GIRONE 4 - “MESSINA RUGBY 2016 ASD - US ROMA RUGBY SSD R.L.” del 13/3/2022

Il Giudice Sportivo,

visto il referto del Sig. Cosimo Danilo Parisi nel quale si dà atto che la società Messina Rugby 2016 ASD ha presentato un elenco nominativo di 20 giocatori con il numero minimo di giocatori di prima linea (cinque giocatori di prima linea) stabilito dalle norme vigenti per squadre da 19 a 22 giocatori indicati in lista;

considerato che la gara si è svolta dal 21° minuto del secondo tempo sino al termine con mischie no contest a seguito delle seguenti situazioni: infortunio del **n.16** Sig. Simone Pandolfino (tess.416004 – 1L), già in campo dal 1° minuto del secondo tempo in sostituzione del **n.17** Sig. Meritan Hasanoviq (tess.725707) giocatore non di prima linea; il giocatore n. 16 è stato poi sostituito temporaneamente per ferita sanguinante dal giocatore **n.15** Sig. Gabriele Battaglia (tess.626582 – 1L) al 14° del secondo tempo e definitivamente al 20° minuto del secondo tempo; espulsione temporanea del **n.1** Sig. Ignazio Durante (tess.281447 – PD) avvenuta al 17° minuto del secondo tempo; infortunio del **n.3** Sig. Giuseppe Maggio (tess.545319 – PS) avvenuto al 20° minuto del secondo tempo e sostituito dal **n.24** Sig. Alberto Mangano (tess.355679) giocatore non di 1L; infortunio del **n.1** Sig. Ignazio Durante (tess.281447 – PD) avvenuta al 38° minuto del secondo tempo e sostituito dal **n.13** Sig. Francesco Germanò (tess.505257) giocatore non di prima linea;

preso atto che dal 21° minuto del secondo tempo sino al termine della gara si è giocato con mischie “no contest”, in quanto la Società Messina Rugby 2016 ASD pur avendo in lista gara il numero regolare di giocatori di prima linea non è stata in grado di garantire i rimpiazzi così come previsto dalle regole di gioco;

visto l'art. 30 lett. g) del Regolamento di Giustizia, e l'art 16 lett. b) del Regolamento di Attività Sportiva, nonché le disposizioni contenute nelle Regole di Gioco del Rugby Union (edizione 2021) alla regola 3 punti 8.13.15.16. e le Circolari Informative C.N.Ar. n° 15/2008-2009, n°04/2020-2021;

dichiara perdente la società Messina Rugby 2016 ASD, con il risultato di 0 a 20 (mete 0 - 4) in luogo del risultato ottenuto sul campo di 17-18 (mete 3 - 3), in favore della società US Roma Rugby SSD RL.

Roma, 16 marzo 2022

(Avv. Francesco Grillo)

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **ARU MATTIA**, della ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA, espulso temporaneamente al 22° del 2°tempo
- **BOLZON FILIPPO**, della ASD CASTELLANA RUGBY, espulso temporaneamente al 27° del 2°tempo
- **BORGONOVO ANDREA PIERO**, della CUS MILANO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 33° del 1°tempo
- **CAROSI MICHELE**, della RUGBY JESI 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 39° del 1°tempo
- **COPPOLA DANIELE**, della ARVALIA VILLA PAMPHILI ROMA ASD, espulso temporaneamente al 27° del 2°tempo
- **COSIMATI LORENZO**, della AVEZZANO RUGBY SRL SSD, espulso temporaneamente al 20° del 1°tempo
- **GIURIATTI FILIPPO**, della PATAVIUM RUGBY UNION ASD, espulso temporaneamente al 30° del 1°tempo
- **IEDA' GIUSEPPE**, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 23° del 2°tempo
- **MAROCCHI UMBERTO**, della PRIMAVERA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 5° del 2°tempo
- **MIRABELLA DIEGO**, della ARVALIA VILLA PAMPHILI ROMA ASD, espulso temporaneamente al 18° del 2°tempo
- **RIGHETTI RICCARDO**, della A.P. PARTENOPE RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 30° del 1°tempo
- **SABBADIN TOMMASO**, della VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD, espulso temporaneamente al 26° del 2°tempo
- **SCARPELLINI DANILO**, della ASD RUGBY BERGAMO 1950, espulso temporaneamente al 22° del 1°tempo
- **SIMONINI FABIO**, della BOLOGNA RUGBY CLUB ASD, espulso temporaneamente al 39° del 2°tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **DALMASSO STEFANO**, della ASD UNIONE MONFERRATO RUGBY, espulso temporaneamente al 16° del 2°tempo
- **DORRONSORO IGNACIO**, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 12° del 2°tempo
- **RIZZI ALESSANDRO**, della MODENA RUGBY 1965 SOC.COOP. SD, espulso temporaneamente al 25° del 2°tempo
- **RIZZO MARCO**, della VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD, espulso temporaneamente al 17° del 1°tempo
- **VIVALDI TOMMASO**, della RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD, espulso temporaneamente al 15° del 1°tempo

AMMONIZIONI - 3° Cartellino Giallo

- **BECATTINI NICHOLAS**, della FRASCATI RUGBY CLUB 2015 SSD ARL, espulso temporaneamente al 33° del 2°tempo

ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI – SQUALIFICHE

- **GIAMMINONNI IACOPO**, della US ROMA RUGBY SSD R.L., espulso al 25° del 1°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. H) (parole offensive nei confronti degli avversari), **TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA**, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 015/01 in, **QUATTRO SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 14/03/2022 al 10 Aprile 2022 compresi)**

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Francesco Grillo)**